

Dieci giorni dopo che si è verificato il superamento, le componenti di quest'ultimo, selezionate secondo i criteri di cui sopra, sono imputate alla riga appropriata nella colonna 1 della tabella 1 in ordine ascendente rispetto alle coperture per rischio specifico di cui all'allegato I e/o alle coperture di cui all'allegato II. L'ente deve inoltre disporre di una copertura patrimoniale aggiuntiva pari alla somma delle coperture per rischio specifico previste all'allegato I e/o delle coperture di cui all'allegato II per dette componenti, moltiplicata per il corrispondente coefficiente della colonna 2;

Tabella

Superamento rispetto ai limiti (sulla base di una percentuale di fondi propri)	Coefficienti
(1)	(2)
Fino al 40 %	200 %
Tra il 40 % e il 60 %	300 %
Tra il 60 % e l'80 %	400 %
Tra l'80 % e il 100 %	500 %
Tra il 100 % e il 250 %	600 %
Oltre il 250 %	900 %

- 3) qualora siano trascorsi al massimo 10 giorni dal momento in cui si è verificato il superamento, l'esposizione che risulta dal portafoglio di negoziazione verso il cliente o il gruppo di clienti collegati di cui trattasi non supererà il 500 % dei fondi propri dell'ente;
  - 4) qualsiasi superamento protrattosi per oltre 10 giorni non supera, nel complesso, il 600 % dei fondi propri dell'ente;
  - 5) l'ente comunica ogni tre mesi alle autorità competenti tutti i casi di superamento dei limiti di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2 della direttiva 92/121/CEE («grandi fidi») verificatisi nel trimestre precedente. Per ogni caso di superamento sono indicati il relativo importo e il nome del cliente in questione.
9. Le autorità competenti stabiliscono le procedure che esse provvedono a notificare al Consiglio e alla Commissione per impedire che gli enti si sottraggano intenzionalmente alle coperture patrimoniali aggiuntive cui sarebbero tenuti per esposizioni superiori ai limiti di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2 della direttiva 92/121/CEE («grandi fidi») qualora tali esposizioni fossero di durata superiore a 10 giorni, trasferendo temporaneamente le esposizioni in questione ad un'altra società, appartenente o meno allo stesso gruppo, e/o effettuando transazioni artificiali al fine di annullare l'esposizione nel periodo di 10 giorni e crearne una nuova. Gli enti applicano sistemi atti a garantire che qualsiasi trasferimento effettuato a tal fine sia immediatamente segnalato alle autorità competenti.
  10. Le autorità competenti possono consentire agli enti autorizzati a ricorrere alla definizione alternativa di fondi propri di cui al punto 2 dell'allegato V, di applicare tale definizione ai fini dei punti 5, 6 e 8, purché gli enti interessati siano tenuti, in aggiunta, a soddisfare tutti gli obblighi fissati agli articoli 3 e 4 della direttiva 92/121/CEE («grandi fidi»), per quanto riguarda le esposizioni fuori portafoglio di negoziazione, utilizzando fondi propri ai sensi della direttiva 89/299/CEE.